



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



MCMLX

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE
SALE COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 28/03/2013



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



MCMLX

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'uso della Sala Consiliare ubicata nella sede municipale, in Piazza della Libertà n. 7, di seguito denominata Sala Consiliare e dei locali dell'edificio comunale "Centro polifunzionale Sandro Pertini", al piano terra di Piazzale Sandro Pertini, di seguito denominati sala "A" Pertini e sala "B" Pertini.

ART. 2 NORMA DI UTILIZZO

La Sala Consiliare, la sala "A" Pertini e la sala "B" Pertini, sono fruibili secondo quanto previsto dal presente regolamento e in conformità alle rispettive autorizzazioni con la presenza di personale incaricato dal Comune e individuato come responsabile per garantire l'apertura e la chiusura, fermo restando l'obbligo di custodia gravante sul concessionario all'uso delle medesime.

La Sala Consiliare, la sala "A" Pertini e la sala "B" Pertini, sono riservate in via prioritaria alle attività istituzionali ed alle manifestazioni ufficiali del Comune.

L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le proprie esigenze, può concedere in uso la Sala Consiliare, la sala "A" Pertini e la sala "B" Pertini.

L'autorizzazione all'uso delle sale è rilasciata dal Responsabile dell'Area Amministrativa che valuta la domanda di utilizzazione e può negarla, motivando il diniego, quando la sala richiesta debba essere utilizzata per fini istituzionali del Comune.

ART. 3 SALA CONSILIARE

La Sala Consiliare può essere concessa per le celebrazioni di matrimoni civili, nonché per lo svolgimento di incontri, riunioni, conferenze, attività culturali, convegni e manifestazioni, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni, e per le assemblee del proprio personale in servizio.

La concessione in uso della sala è gratuita per lo svolgimento di incontri, riunioni, conferenze, attività culturali, convegni e manifestazioni di cui l'Amministrazione Comunale si fa promotore, per le assemblee del proprio personale in servizio, mentre è a titolo oneroso per lo svolgimento di incontri, riunioni, conferenze, attività culturali, convegni e manifestazioni, comprese quelle ad indirizzo meramente politico, di cui l'Amministrazione Comunale non si fa promotore, secondo le seguenti tariffe:

Tariffa oraria	€ 50,00
Tariffa frazione di giornata (fino a 4 ore)	€ 160,00
Tariffa giornaliera	€ 300,00



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



La concessione in uso della Sala Consiliare per la celebrazione dei matrimoni civili, è disciplinata da apposito regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili.

La Sala Consiliare non può essere concessa nelle giornate in cui si svolgono le sedute del Consiglio Comunale.

ART. 4 CENTRO POLIFUNZIONALE SANDRO PERTINI

La sala "B" Pertini è concessa a titolo gratuito al Comitato per i Gemellaggi.

La sala "A" Pertini può essere concessa per lo svolgimento di incontri, riunioni, conferenze, convegni, congressi e manifestazioni di cui l'Amministrazione si fa promotore, anche in collaborazione con altri Enti ed Associazioni.

Inoltre può essere concessa anche a soggetti diversi, pubblici e privati, ad associazioni per lo svolgimento di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, conferenze, convegni, mostre, riunioni di associazioni e celebrazioni di carattere civile.

Può essere concessa anche a partiti politici e sindacati per incontri di carattere sociale, politico, sindacale ed alle autorità scolastiche che operano nel territorio comunale.

La concessione in uso della sala "A" Pertini, è di regola a titolo oneroso, secondo l'allegata tabella:

Tariffa oraria	€ 25,00
Tariffa frazione di giornata (fino a 4 ore)	€ 80,00
Tariffa giornaliera	€ 150,00

La concessione in uso della sala "A" Pertini è gratuita nei seguenti casi:

- incontri, riunioni, conferenze, convegni, congressi e manifestazioni di cui l'Amministrazione si fa promotore, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni;
- riunioni, assemblee, iniziative promosse da istituti scolastici presenti nel territorio del Comune.

I partiti politici, i sindacati, le associazioni culturali, ricreative, sportive etc...., che hanno sede a Castel Gandolfo, o che svolgono la loro opera prevalentemente nel territorio comunale, o che si fanno promotori di iniziative nell'interesse della cittadinanza, possono usufruire, per le loro attività, della concessione della Sala "A" Pertini, dietro pagamento di tariffe particolarmente agevolate, per il rimborso delle spese della sala, nella seguente misura:

Frequenza uno, due o tre volte settimanali	€ 50,00 mensili
Giornaliera o frazione di giornata	€ 10,00

Nel caso di concessione della Sala "A" Pertini a titolo gratuito ed a tariffe particolarmente agevolate l'onere dell'apertura e della chiusura della Sala "A" Pertini spetterà non all'incaricato di cui all'art.



2, ma al concessionario che sottoscriverà un verbale di ricevimento delle chiavi, e uno successivo di riconsegna, fermo restando gli obblighi di custodia e di quanto previsto nei successivi articoli 7, 8, 9 e 10.

ART. 5 CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO

Nella Sala Consiliare e nelle sale "A" e "B" Pertini le attività devono cessare alle ore 22.00.

L'uso delle sale, è escluso, di norma, il sabato, domenica e giorni festivi, **fatto salvo l'utilizzo della Sala Consiliare per la celebrazione dei matrimoni civili, secondo l'apposito regolamento.**

E' data facoltà di concedere le sale in deroga a tali disposizioni per iniziative ritenute di particolare rilevanza sotto l'aspetto istituzionale, culturale, scientifico e sociale, previo parere del Sindaco.

In tal caso, laddove la concessione è a titolo oneroso, oltre al canone dovrà essere corrisposto un supplemento come da tabelle:

Sala "A" Pertini

Tariffa oraria € 25,00	Supplemento utilizzo sabato, domenica e festivi 30%	€ 32,50
Tariffa frazione di giornata (fino a 4 ore) € 80,00	Supplemento utilizzo sabato, domenica e festivi 30%	€ 104,00
Tariffa giornaliera € 150,00	Supplemento utilizzo sabato, domenica e festivi 30%	€ 195,00

Sala Consiliare

Tariffa oraria € 50,00	Supplemento utilizzo sabato, domenica e festivi 30%	€ 65,00
Tariffa frazione di giornata (fino a 4 ore) € 160,00	Supplemento utilizzo sabato, domenica e festivi 30%	€ 208,00
Tariffa giornaliera € 300,00	Supplemento utilizzo sabato, domenica e festivi 30%	€ 390,00

Il supplemento non è dovuto nel caso di concessione a tariffe particolarmente agevolate.

Inoltre, nel caso in cui la Sala "A" Pertini e la Sala Consiliare siano utilizzate a titolo gratuito per lo svolgimento di incontri, riunioni, conferenze, convegni, attività culturali, congressi e manifestazioni



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



MCMLX

di cui l'Amministrazione Comunale si fa promotore, anche in collaborazione con altri Enti, in orari diversi da quelli dei dipendenti comunali, la funzione dell'apertura e della chiusura di cui all'art. 2, sarà assicurata dall'Assessorato competente.

ART. 6 RICHIESTE

La richiesta di concessione, da redigersi in carta semplice, come da modelli allegati al presente regolamento e reperibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, dovrà essere presentato all'Ufficio Protocollo del Comune, preferibilmente venti giorni prima della data di utilizzo, e dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti informazioni:

- a) la denominazione dell'ente richiedente, le generalità se privato, o del legale rappresentante se associazione;
- b) l'oggetto dell'iniziativa;
- c) il programma;
- d) il giorno e l'orario di inizio e termine in cui si desidera disporre della sala;
- e) l'eventuale partecipazione di autorità e personalità;
- f) il numero previsto di partecipanti (comunque non superiore ai limiti di agibilità);
- g) l'obbligo del totale e scrupoloso rispetto delle disposizioni del presente regolamento con la piena assunzione di tutti gli impegni, oneri e responsabilità previste a carico del soggetto richiedente.

Le richieste di concessione in uso delle sale sono istruite dall'Ufficio di Segreteria che le sottoporrà all'autorizzazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, e provvederà a comunicare ai soggetti richiedenti le relative concessioni.

L'Ufficio di Segreteria tiene apposito registro cronologico con le singole richieste e concessioni, separato per tipologia di sala, distinguendo le concessioni per lo svolgimento di attività organizzate e promosse dall'Amministrazione Comunale dalle concessioni a soggetti terzi.

L'uso potrà essere richiesto per ore, frazione di giornata, per una giornata intera e per più giornate, anche consecutive.

In caso di più richieste per la stessa sala nello stesso periodo, la precedenza verrà data alle richieste dei cittadini residenti e sarà determinata sulla base del numero di protocollo loro attribuito.

ART. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto:

- a) ad utilizzare le sale per la finalità richiesta liberando il Comune da ogni eventuale possibile danno conseguente ad un uso difforme da quanto stabilito;
- b) ad utilizzare le sale con diligenza senza apportare alcuna modifica agli impianti, agli arredi ed alle attrezzature, siano esse fissi o mobili.

Il concessionario si assume ogni responsabilità ed onere relativamente ai danni arrecati alle sale da chiunque e comunque provocati durante il tempo dell'uso concesso. Sono anche a carico del concessionario gli eventuali danni sofferti da persone o cose di terzi.

È esclusa ogni responsabilità del Comune per fatti dannosi che potrebbero occorrere a causa o in occasione della concessione.



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



ART. 8 DIVIETI

Non è consentito l'uso della Sala Consiliare e della sala "A" Pertini e sala "B" Pertini per attività a fini di lucro, nonché per feste e cerimonie private.

La Sala Consiliare, la sala "A" Pertini e la sala "B" Pertini non sono concesse per attività che prevedono la vendita o la commercializzazione di prodotti.

Qualsiasi attività di commercio, compravendita o scambio a titolo oneroso è vietata all'interno della Sala Consiliare, della sala "A" Pertini e della sala "B" Pertini nell'ambito di manifestazioni ivi organizzate, fatto salvo il caso di quelle finalizzate alla raccolta di fondi per scopi sociali ed umanitari.

È vietato applicare all'interno delle sale e nei locali adiacenti striscioni, manifesti, quadri etc., a meno che questi non vengano applicati su appositi pannelli rimovibili al termine della concessione, a cura del soggetto organizzatore, con il ripristino della situazione preesistente.

È fatto divieto assoluto di manomettere o disattivare, anche momentaneamente, gli impianti elettrici, o effettuare attacchi volanti difformi alle norme di sicurezza.

E' vietata qualsiasi forma di cessione o sub-cessione della Sala Consiliare, della sala "A" Pertini e della sala "B" Pertini.

ART. 9 RICONSEGNA – RISARCIMENTO DANNI

Al termine dell'uso il concessionario è tenuto a riconsegnare le sale alla persona incaricata di cui all'art. 2 nelle stesse condizioni di funzionalità in cui sono state consegnate, provvedendo allo sgombero delle stesse da tutto quanto non sia di pertinenza, con assoluto divieto di permanenza in loco dei materiali utilizzati, pena rimozione con spese a carico del concessionario e senza alcuna responsabilità per il Comune.

Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento dei danni riscontrati alla sala, agli arredi, agli impianti. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per riscossione coattiva salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità giudiziaria competente.

ART. 10 REVOCA

La concessione dell'uso della Sala Consiliare, della sala "A" Pertini e della sala "B" Pertini, può comunque essere revocata a seguito di sopraggiunte ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa, salva in ogni caso la restituzione delle somme eventualmente già corrisposte.

La concessione può essere revocata anche nel caso in cui l'utilizzo della Sala Consiliare, della sala "A" Pertini e della sala "B" Pertini avvengano per finalità difformi da quelle per le quali è stata richiesta.



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



ART. 11 RINUNCIA

La rinuncia all'utilizzo delle sale deve essere comunicata all'Ufficio di Segreteria almeno 3 giorni prima della data fissata per l'evento.

ART. 12 TARIFFE

Il pagamento delle tariffe deve essere corrisposto dal concessionario all'Amministrazione Comunale, mediante versamento alla Tesoreria Comunale, da effettuarsi contestualmente alla consegna della concessione, presentando l'attestazione dell'avvenuto versamento.

Le tariffe possono essere aggiornate annualmente dalla Giunta Municipale in relazione ai costi di manutenzione e gestione degli immobili.

Le somme riscosse a seguito della concessione a titolo oneroso della Sala Consiliare e della sala "A" Pertini, sono destinate nella misura del 20% al miglioramento del fondo efficienza servizi del personale di cui all'art. 2.

Il Responsabile del Servizio provvederà ad individuare il personale di cui all'art. 2.

ART. 13 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

ART. 14 NORMA FINALE

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2008, sono fatti salvi i contratti stipulati in data antecedente al presente atto.

Tutte le disposizioni in contrasto con il presente sono da intendersi abrogate.